

Proposta del Consiglio Comunale N. 27

Oggetto:

VARIANTE FORMALE A CARATTERE REDAZIONALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LRT 65/2014. NUOVA ADOZIONE E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ SEMPLIFICATA A VAS AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3TER DELLA LRT 10/2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso:

Che il comune di Empoli è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale 30 marzo 2000, n. 43, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT n. 18 del 3 maggio 2000;

Che con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 4 novembre 2013 è stata approvata la variante di minima entità al Piano Strutturale ed il 2° Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli, divenuta efficace con la pubblicazione sul BURT n. 52 del 24 dicembre 2013;

Che il Regolamento Urbanistico si attua, oltre per mezzo dei c.d. "interventi edilizi diretti", attraverso Piani Urbanistici Attuativi, Progetti unitari ed altri piani comunque denominati, aventi valenza di strumento urbanistico attuativo. Questi piani sono disciplinati dal Regolamento Urbanistico che stabilisce, mediante Schede Norma, i comparti da assoggettare obbligatoriamente agli ambiti procedurali previsti dalla legge regionale per la

loro approvazione; le schede definiscono obiettivi, parametri dimensionali e destinazioni ammesse;

Che il Regolamento Urbanistico comunale è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) conformemente a quanto disposto dal titolo II del dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza); la decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, è stata assunta con la medesima Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 04/11/2013, vista la Determinazione dirigenziale n. 769 del 18/09/2013 (parere finale VAS autorità competente);

Che nel periodo di vigenza del Regolamento Urbanistico la Regione Toscana si è dotata di nuove norme per il governo del territorio con la LRT n. 65 del 10.11.2014 e di specifici regolamenti, quali il "Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio", di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 64/R e il "Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale" di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 agosto 2016, n. 63/R;

Che l'Amministrazione Comunale intende dare corso ad una serie di modifiche al Regolamento Urbanistico vigente, in linea con il programma amministrativo di mandato 2014-2019;

Che obbiettivo generale della proposta di variante è compiere, nello specifico, una attività di "Manutenzione" del Regolamento Urbanistico mediante variazione formale del medesimo in termini prettamente redazionali, con contenuti essenzialmente tecnici che nascono in gran parte dall'adeguamento ai suddetti strumenti legislativi e normativi sovraordinati e sopravvenuti, in una logica di semplificazione e snellimento di molti procedimenti urbanistici ed edilizi;

Che nel rispetto dell'art.17 c. 3 lett.a) della LRT 65/2014 la variante, nella sua complessità, definisce i seguenti obbiettivi:

- Apportare una serie di correzioni e adeguamenti alle Norme Tecniche di Attuazione per facilitare l'applicazione delle stesse e far fronte alle esigenze di semplificazione promosse sia dagli operatori economici che dagli ordini professionali che operano sul territorio che dai cittadini, intervenendo in conformità al Piano Strutturale, essenzialmente sulla disciplina per la gestione degli insediamenti e del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 95, c. 1 lett. a) della LRT 65/2014, sia all'interno del territorio urbanizzato, così come definito dall'art. 224 della citata legge, che fuori da tale perimetro, recependo anche gli adeguamenti normativi a carattere nazionale e regionale intervenuti successivamente all'approvazione dee RU;
- Conservare il patrimonio paesaggistico e culturale del nostro territorio, promuovendo l'attivazione di un processo di ripresa economica, mediante modifiche all'articolato delle norme volte a facilitare l'attività di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente rispondendo alle aspettative dei cittadini, degli operatori economici e del mutato quadro normativo regionale e nazionale in materia edilizia ed urbanistica.

Nello specifico, con la variante in oggetto, si intende procedere:

- All'eliminazione dal RU di una serie di definizioni tecniche, in conseguenza del recepimento automatico dei parametri urbanistici ed edilizi e delle definizioni tecniche contenute nel Capo II del"Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio", di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 64/R, e sue successive modificazioni e/o integrazioni. Le definizioni di elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni restano quelle desunte dall'Allegato A Definizioni termini di riferimento di cui al medesimo DPGR.
- al recepimento nel Ru di una serie di disposizioni specifiche che superano gli attuali strumenti urbanistici locali in tema di aree agricole, in funzione della recentissima entrata in vigore del "Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge

regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale" di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 agosto 2016, n. 63/R.

- a ricondurre le categorie di intervento alle definizioni di cui alla LRT 65/2014 nonché all'eliminazione di riferimenti ad articoli di legge, ove possibile, onde evitare che il riferimento normativo perda valore nel tempo,
- all'adeguamento del RU ad altre normative di settore, come ad esempio quella del settore commercio;
- alla parziale ridefinizione di grandi temi quali: gli interventi edilizi diretti, i parametri per la dotazione parcheggi, le modalità di intervento;

Rilevato:

Che detta variante non comporta modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS;

Che, in ottemperanza della nuova legge regionale LRT 65/2014 per la definizione dell'atto di variante è stato effettuato l'avvio del procedimento nel rispetto dell'art. 17 della citata legge regionale;

Che con l'avvio del procedimento di cui sopra ed in conformità ai disposti di cui all'art. 5 comma 3ter della LRT 10/2010, l'autorità procedente ha richiesto all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, al fine di verificare che tale variante non comporti impatti sull'ambiente, trasmettendo in data 25 ottobre 2016 Prot. n. 66525 all'autorità competente una relazione motivata;

Che l'autorità competente in materia di VAS e quindi anche per la variante in oggetto, è l'arch. Edo Rossi – dirigente dell'area tecnica del comune di Cerreto Guidi, in forza della convenzione di reciproca assistenza sottoscritta da entrambi gli enti in data 20 aprile 2016;

Considerato:

Che l'autorità competente ha ritenuto che ricorressero le condizioni per lo svolgimento di una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata in conformità ai disposti di cui all'art. 5 comma 3 ter della LRT 10/2010:

Che la variante in oggetto è qualificabile come variante formale, a carattere redazionale, che non modifica la disciplina di piano già sottoposto a VAS e non comporta impatti sull'ambiente;

Che in considerazione di quanto sopra, l'autorità competente con determinazione dirigenziale UER n. 11 del 14 novembre 2016 ha formulato la decisione finale di esclusione a VAS della variante in oggetto,

Che le conclusioni del procedimento di verifica di assoggettabilità comprese le motivazioni dell'esclusione sono state rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti Web dell'autorità procedente e dell'autorità competente;

Preso atto:

Che nel rispetto dell'art. 17 c. 3 lett. c) della LRT 65/2014 sono stati individuati i seguenti Enti ed organismi pubblici ai quali richiedere un contributo tecnico:

- ✓ REGIONE TOSCANA Dipartimento delle Politiche Ambientali e Territoriali Area Pianificazione del Territorio
- ✓ UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA Settore Viabilità, Edilizia e Trasporti, Pianificazione Territoriale
- ✓ CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE Dipartimento I Promozione del Territorio Urbanistica e Ambiente;

Che nel rispetto dell'art. 17 c. 3 lett. d) della LRT 65/2014 sono stati individuati i seguenti Enti ed organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati:

- ✓ REGIONE TOSCANA Dipartimento delle Politiche Ambientali e Territoriali Area Pianificazione del Territorio
- ✓ UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA Settore Viabilità, Edilizia e Trasporti, Pianificazione Territoriale
- ✓ CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE Dipartimento I Promozione del Territorio Urbanistica e Ambiente;

Che per agevolare e semplificare i lavori preparatori della variante in oggetto, per l'ottenimento dei contributi e pareri utili all'impostazione della medesima, si è proceduto in data 25 ottobre 2016, con prot. n. 66520, all'indizione di una conferenza dei servizi in modalità semplificata ai sensi ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 della L. 241/1990, stabilendo un termine di 30 giorni per la conclusione della conferenza, decorrenti dalla data di invio della comunicazione, entro il quale le amministrazioni di indirizzo dovevano far pervenire le proprie determinazioni; la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato equivale ad assenso senza condizioni;

Che in data 4 novembre 2016 con prot. n. 68926 è pervenuta nota della Città Metropolitana di Firenze, con la quale si evidenzia che dalla documentazione resa disponibile la variante in oggetto "risulta coerente con i principi d'uso del territorio contenuti nello Statuto del PTCP";

Che in data 11 novembre 2016 con proto n. 70729, è pervenuta nota della Regione Toscana, con la quale "non si rilevano in questa fase particolari problematiche o criticità da segnalare", rimandando la formulazione di un vero e proprio contributo/osservazione in fase di adozione della variante stessa;

Che in data 15 novembre 2016 prot. n. 71675 è pervenuta nota dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa con la quale si specifica che l'Unione non ha attualmente tra le proprie competenze la programmazione e pianificazione urbanistica del territorio ed è impossibilitata ad esprimere pareri in merito e, pertanto, per tutto quanto attiene dette materie è necessario far riferimento alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze ai cui pareri di conseguenza si rimanda.

Rilevato:

Che né l'autorità competente né gli altri enti interessati hanno formulato richieste di modifica o integrazione al documento preliminare o alla documentazione predisposta dall'ufficio tecnico, allegata alla deliberazione di avvio del procedimento di variante;

Che, in luogo di quanto sopra, con Deliberazione consiliare n. 106 del 26 novembre 2016, esecutiva, è stata adottata la Variante formale a carattere redazionale al Regolamento Urbanistico vigente ai sensi dell'art. 19 della LRT 65/2014;

Che in data 2 dicembre 2016, con nota registrata al Protocollo Generale del Comune di Empoli n. 75551 e 75556, la suddetta deliberazione, corredata dai relativi atti tecnici, in attuazione ai disposti dell'art. 19, comma 1 della LR Toscana n. 65/2014, è stata trasmessa alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze;

Che in data 7 dicembre 2016 è stato pubblicato sul BURT n. 49, parte II, l'avviso di adozione della variante, al quale è seguito avviso di rettifica pubblicato in data 25 gennaio 2017, su BURT n. 4;

Che la deliberazione di adozione, con i relativi atti tecnici, è stata, altresì, depositata presso l'Ufficio Urbanistica per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione dell'avviso di adozione sul BURT, e precisamente dal 7 dicembre 2016 fino al 5 febbraio 2017, al fine di garantire a chiunque di prenderne visione, nonché di presentare le osservazioni ritenute opportune. L'avviso di deposito è stato, conseguentemente, affisso all'Albo Pretorio del Comune e reso pubblico con manifesti nelle aree destinate alla pubblica affissione;

Dato atto che al termine dei sessanta giorni previsti per la presentazione delle osservazioni, sono pervenute n. 33 osservazioni da parte di utenti esterni e formulata n. 1 osservazione d'ufficio;

Rilevato:

Che con la suddetta variante non si era provveduto, per mero errore materiale, ad adeguare le Schede Norma dei Piani Urbanistici Attuativi e dei PUC previsti nel Regolamento Urbanistico ai parametri urbanistici ed edilizi e alle definizioni tecniche contenute nel Capo II del "Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed

edilizi per il governo del territorio", di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 64/R;

Che l'intervento di modifica alle Schede Norma prevede l'inserimento del parametro del Rapporto di Occupazione del Sottosuolo (ROS) previsto dal Regolamento regionale di cui sopra. L'operazione prevede, pertanto, solo l'introduzione di questo parametro, non previsto attualmente, in ogni Scheda Norma, mantenendo inalterata la potenzialità edificatoria del sottosuolo consentita dall'attuale strumento urbanistico, cui si aggiungono limitate ulteriori correzioni e/o sostituzioni di terminologie vigenti con quelle contenute, di eguale sostanzialità, nel Regolamento n. 64/r;

Che l'intervento di cui sopra non contempla previsioni di nuove localizzazioni e non prevede alcuna modifica sulle quantità delle dotazioni territoriali di standards urbanistici, degli indici di edificabilità, degli usi ammessi e sui contenuti plano-volumetrici e tipologici degli interventi;

Considerato, inoltre, che:

- le attuali Schede Norma comprendono la definizione di comparti soggetti a strumento attuativo, integralmente di proprietà pubblica;
- per detti comparti la legge prevede la possibilità di approvazione mediante Progetto Unitario di iniziativa pubblica;
- per consentire uno snellimento delle procedure di approvazione, si provvede pertanto anche a sostituire la modalità attuative vigenti, prevedendo per gli immobili di proprietà pubblica, in luogo del Piano Attuativo di iniziativa pubblica, l'approvazione mediante Progetto Unitario;

Rilevato che, in assenza delle modifiche proposte e meglio evidenziate nell'All.A, potrebbero ingenerarsi dei dubbi interpretativi e prodursi dei riflessi negativi sul territorio, a causa di interventi consentiti dall'attuale regolamentazione comunale, in contrasto con quanto disciplinato dal Regolamento regionale 64/r;

Rilevato, altresì:

Che, come noto, il Comune di Empoli ha partecipato con esito positivo all'Avviso pubblico della Regione Toscana di cui al Decreto Regionale n. 3197 del 10.07.2015, pubblicato sul BURT in data 22.07.2015, promosso per l'attuazione dell' Asse 6 Urbano del POR FESR 2014 - 2020 della Toscana, sotto la denominazione di PIU – Progetti di Innovazione Urbana;

Che il Progetto di Innovazione Urbana di Empoli HOPE è risultato ammissibile a finanziamento e alla successiva fase di co-progettazione;

Che il progetto prende in esame un'ampia porzione del Centro Storico, che comprende l'edificio ex Sert, il complesso degli Agostiniani, l'area dell'ex Ospedale San Giuseppe e tutti gli spazi aperti di connessione tra questi complessi storici, in una visione unitaria del recupero sociale ed edilizio dell'intero centro storico;

Che l'area dell'ex Ospedale San Giuseppe è delimitata da un perimetro, cui è associata una Scheda-Norma (numero 1.5) che assoggetta l'area alla approvazione di un Piano di Recupero, nelle more del quale ammette esclusivamente "interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente finalizzate ad evitare pericoli di crollo o comunque di grave deterioramento dell'unità edilizia interessate ovvero ad assicurare i requisiti minimi di agibilità (...)";

Che tutti i beni compresi nel perimetro della Scheda-Norma 1.5 sono di proprietà pubblica, e sono soggetti a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/04 - Codice del Paesaggio;

Che, per le considerazioni sopra richiamate, l'attuale previsione contenuta nella Scheda Norma 1.5, di assoggettamento della porzione relativa all'ex Ospedale alla ulteriore procedura di adozione ed approvazione di un Piano di Recupero, apparirebbe come un appesantimento procedurale;

Che la formulazione della proposta di variante in oggetto, ancora non approvata in via definitiva, è in grado di offrici l'occasione per provvedere alla modifica della Scheda Norma n. 1.5 "ex Ospedale San Giuseppe", consistente nella sostituzione della modalità attuativa del comparto, da Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica a Progetto Unitario;

Che la modifica alla scheda di cui sopra assume anch'essa i connotati di una modifica non sostanziale, ma formale a carattere redazionale, che, quindi, ben rientra nelle caratteristiche della variante proposta, sebbene la stessa debba di nuovo essere riadattata alla luce delle novità introdotte;

Risulta pertanto necessario provvedere ad una nuova adozione della variante in oggetto, dando atto:

- Della revoca della deliberazione di consiglio comunale n. 106 del 28 novembre 2016, stante i sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- Del mantenimento di efficacia e di validità di tutte le osservazioni prodotte per un totale di n. 34 (trentaquattro) osservazioni, in ragione dell'efficacia ex nunc della revoca, nonché della natura formale e non sostanziale delle modifiche apportate tale da mantenere inalterato il corpo delle norme precedentemente prodotte, che, per tale motivazione, non dovranno essere riprodotte, ma saranno tutte contro dedotte dagli uffici competenti;
- Della necessità di provvedere, una volta adottata, ad una nuova trasmissione ai soggetti di cui all'art. 8, comma 1 della LRT 65/2014 e ad una nuova pubblicazione sul Burt, nel rispetto dei disposti di cui all'art. 19 e ss, con conseguente riapertura dei termini di presentazione delle osservazioni, per un periodo pari a 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla pubblicazione medesima;

Dato atto:

Che la variante al Regolamento Urbanistico consta dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica del Responsabile del Procedimento (All. A), redatta ai sensi dell'art. 18 della LRT 65/2014;
- Testo delle Norme Tecniche Attuative (testo sovrapposto All. B e modificato All.
 C)

- Testo delle Schede Norma (testo sovrapposto All. D e modificato All. E);
- Rapporto del Garante dell'Informazione e della Partecipazione (All. F);

Che i contenuti sopra indicati della variante costituiscono di fatto una anticipazione del percorso di revisione del RU, per addivenire al prossimo Piano Operativo, previsto dalla legge regionale per il governo del territorio, sostanzialmente per quanto concerne la disciplina di gestione degli attuali insediamenti e del patrimonio edilizio esistente;

Che ai sensi dell'art. 222 della LRT 65/2014, nei cinque anni successi all'entrata in vigore della predetta legge, i comuni possono adottare ed approvare varianti al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'art. 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione;

Che nel rispetto dell'art. 17 c. 3 lett. b) della LRT 65/2014 la variante in oggetto non interferisce nelle attività di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio e non prevede nuovi interventi di trasformazione di cui all'art. 95 c. 1 lett. b) della LRT 65/2014 o modifica di quelli già previsti nel RU;

Che non è stato, pertanto, necessario attivare il procedimento di cui all'art. 25 della LRT 65/2014 della Conferenza di copianificazione. La proposta non genera infatti nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato e non riguarda la previsione di grandi strutture di vendita.

Che la variante al RU risulta coerente con gli obiettivi ed indirizzo del Piano Strutturale approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 43 del 30 marzo 2000, e n. 72 del 4 novembre 2013 (variante al PS di minima entità);

Che i contenuti della variante risultano coerenti con gli strumenti di pianificazione territoriale di riferimento quali il PIT con valenza di Piano Paesaggistico e il PTCP;

Che ai sensi del Regolamento Regionale 53/R, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25 ottobre 2011, in data 10 febbraio 2017 è stato effettuato il deposito

alla Regione Toscana, Ufficio Genio Civile di Firenze, che ha iscritto il deposito nei registri di deposito in data 13 febbraio 2017 al n. 3348;

Che l'Amministrazione Comunale ha svolto, come da programma allegato alla deliberazione di avvio del procedimento, e ancor prima dell'avvio medesimo, forme di consultazione e di ascolto attivo della cittadinanza e delle categorie professionali;

Preso atto, inoltre, della certificazione e della relazione dell'attività svolta ai sensi dell'art. 18 commi 1-3 della LRT 65/2014 del responsabile del Procedimento Arch. Paolo Pinarelli (All. A), nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 19 ottobre 2016 e del rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione D.ssa Romina Falaschi (All. F), nominata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 25 marzo 2015;

Che risultano specificatamente valutati gli elementi di fattibilità tecnica e di coerenza con gli strumenti sopra ordinati e i piani di settore;

Precisato infine che la variante di cui trattasi è adottata e sarà approvata con le procedure previste dall'art. 19 e ss. della LRT 65/2014;

Tutto quanto premesso e rilevato,

Richiamate:

- La parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;
- La legge regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 smi;
- La legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 11 marzo 2015, con la quale sono state individuate l'autorità proponente e l'autorità competente, nel rispetto della LRT 10/2010;

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12 aprile 2016, di approvazione dello *Schema Convenzione per il "Servizio di reciproca assistenza tecnica fra i Comuni di Empoli e Cerreto Guidi in materia di VAS, ai sensi della L.R.T. 10/2010 e del D.lgs n. 152/06*", è stato individuato l'Arch. Edo Rossi del comune di Cerreto Guidi come autorità competente nella procedura di VAS per i piani e i programma di competenza del comune di Empoli;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 19 ottobre 2016, con la quale si è dato avvio, ai sensi dell'art. 17 della LRT 65/2014, al procedimento di Variante formale a carattere redazionale al Regolamento Urbanistico vigente e avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità semplificata a VAS ai sensi dell'art. 5, comma 3ter della LRT 10/2010;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 15 febbraio 2017, con la quale si propone l'adozione della variante in oggetto al Consiglio Comunale;

Preso atto che i documenti tecnici della variante sono costituiti dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica del Responsabile del Procedimento (allegato A), redatta ai sensi dell'art. 18 della LRT 65/2014;
- Testo delle Norme Tecniche Attuative (testo sovrapposto All. B e modificato All.
 C)
- Testo delle Schede Norma (testo sovrapposto All. D e modificato All. E);
- Rapporto del Garante dell'Informazione e della Partecipazione (All. F);

Che si sono formati i presupposti per procedere ad una nuova adozione della variante in oggetto;

Che in data ---- la variante è stata sottoposta all'esame delle competenti commissioni Consiliari;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore III Politiche Territoriali Arch. Paolo Pinarelli, che entra a far parte del presente provvedimento;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come certificato nell'Allegato del presente deliberato dal Responsabile della Ragioneria, che entra a far parte del presente provvedimento;

Preso atto della discussione consiliare e delle dichiarazioni di voto, legalmente rese dai Consiglieri presenti, riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

Con il seguente esito delle votazioni:

Presenti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

delibera

- 1. Di approvare le premesse sopra esposte quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2. Di revocare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 28 novembre 2016;
- 3. Di disporre il mantenimento di efficacia e di validità di tutte le osservazioni prodotte per un totale di n. 34 (trentaquattro) osservazioni, che, per tale motivazione, non dovranno essere riprodotte, ma saranno tutte contro dedotte dagli uffici competenti;
- 4. Di adottare ex novo ai sensi dell'art. 19, comma 1 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 la Variante formale a carattere redazionale al Regolamento Urbanistico vigente, composta dagli elaborati citati in narrativa e allegati alla presente deliberazione sotto le lettera "A,B,C,D,E e F", redatti in formato digitale.pdf, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5. Di prendere atto della relazione redatta dal Responsabile del Procedimento arch. Paolo Pinarelli (Allegato A), con la quale si accerta e certifica che il procedimento di formazione del variante in oggetto si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, ed attesta la sua coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale sovra ordinati;
- 6. Di prendere atto del rapporto redatto dal Garante della informazione e della partecipazione Dott.ssa Romina Falaschi (Allegato F), in merito alle iniziative

- poste in essere al fine di assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati al procedimento di formazione del piano in oggetto;
- 7. Di prendere atto della determinazione dirigenziale UER n. 11 del 14 novembre 2016 a firma dell'Autorità Competente Arch. Edo Rossi, di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità semplificata a VAS, con la quale si dispone la esclusione a VAS della variante in oggetto.
- 8. Di dare atto che, ai sensi del Regolamento Regionale 53/R, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25 ottobre 2011, in data 10 febbraio 2017 è stato effettuato il deposito alla Regione Toscana, Ufficio Genio Civile di Firenze, che ha iscritto il deposito nei registri di deposito in data 13 febbraio 2017, al n. 3348
- 9. Di dare atto che la bozza di deliberazione comprensiva dei relativi allegati è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio";
- 10. Di dare atto che la variante sarà trasmessa alla Regione e alla Città Metropolitana e, conseguentemente, depositata e di nuovo pubblicata mediante avviso sul Burt per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione medesima, entro e non oltre i quali chiunque potrà prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune;
- 11. Di dare atto che la documentazione relativa alla presente variante verrà resa accessibile anche sul sito istituzionale del comune alla sezione "Garante della comunicazione";
- 12. Di specificare che, decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, l'Amministrazione Comunale procederà alla definitiva approvazione della variante in oggetto, motivando le determinazioni assunte in merito a tutte le osservazioni presentate;
- 13. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile della Ragioneria circa la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di concludere quanto prima la procedura di approvazione della variante in oggetto;

Con successiva votazione e con voti:
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

.